



COMUNE DI ALTAMURA
PROVINCIA DI BARI

Progetto Preliminare Stralcio
RACCOLTA INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

(in conformità al D. Lgs. n. 163/06 all. XXI e smi ed all'allegato C della delibera n. 2989 del 28 dicembre 2010 pubblicata nel BURP n. 14 del 26 gennaio 2010)

8 Agosto 2011

Redazione a cura del gruppo di lavoro composto da tecnici del Servizio Ambiente del Comune di Altamura e della ESPER Srl.

INDICE

SEZIONE 1	3
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE.....	3
1. DESCRIZIONE DELLE FINALITA' DEL PROGETTO	4
2. LA NORMATIVA NAZIONALE	7
3. LA NORMATIVA REGIONALE.....	11
SEZIONE 2	18
RELAZIONE TECNICA	18
IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO.....	19
4. SISTEMA IMPIANTISTICO DELL'ATO BA/ 4	32
5. CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO DI GESTIONE	33
6. AVVIO DELL'INTERVENTO: COMUNICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI.....	54
7. PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE CHE PREVEDONO UNA RIDUZIONE SENSIBILE DEI COSTI DI GESTIONE.....	58
8. MODALITÀ DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL SISTEMA DI GESTIONE	63
9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	64
SEZIONE 3	65
ANALISI DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA.....	65
10. CONFRONTO PRESTAZIONI AMBIENTALI, ENERGETICHE ED ECONOMICHE DEI VARI MODELLI GESTIONALI.....	66
SEZIONE 4	81
PLANIMETRIE	81
11. COROGRAFIE E CARTOGRAFIE	82
SEZIONE 5	85
CALCOLO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO.....	85
12. CALCOLO DEI COSTI DEL NUOVO SERVIZIO PROPOSTO	86
SEZIONE 6	91
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE	91
13. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE NECESSITÀ FUNZIONALI.....	92

Supervisione dell'Arch. Buonamassa, Dirigente Settore Ambiente,

Coordinamento generale, reperimento dati e collaborazione alla redazione: Dott.ssa Mina Lorusso

Redazione tecnica a cura del Dott. Attilio Tornavacca e dell'Ing. Salvatore Genova della ESPER.

SEZIONE 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE

1. DESCRIZIONE DELLE FINALITA' DEL PROGETTO

La riorganizzazione del servizio consentirà di ottenere una maggiore responsabilizzazione delle utenze rispetto alla produzione dei propri residui e favorire il controllo sui flussi intercettati (evitando così il conferimento improprio di rifiuti speciali non assimilati) ed il conferimento di materiali recuperabili di migliore qualità.

In sintesi gli obiettivi da raggiungere sono:

- Aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti fino a raggiungere una percentuale superiore al 60 % a regime;
- Ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica per arrivare a smaltire meno di 297 kg per ogni abitante equivalente all'anno;
- Riorganizzare la raccolta dei rifiuti residuali utilizzando modalità operative omogenee su tutto il territorio comunale;
- Miglioramento dell'efficacia della pulizia delle strade che sarà facilitata dall'eliminazione dei contenitori stradali;

Il futuro servizio di raccolta dei RU, incentrato sulla domiciliarizzazione del servizio in tutto il centro urbano, rappresenta un notevole cambiamento rispetto al passato tanto per i cittadini che per gli operatori della raccolta.

Per quanto riguarda la struttura territoriale e urbanistica i sopralluoghi effettuati e i dati relativi alla struttura delle utenze hanno rivelato una condizione adatta all'avvio del servizio nella gran parte del territorio comunale coinvolgendo circa il 98 % delle utenze domestiche ed il 100% di quelle non domestiche.

I fattori cruciali per l'ottimale riuscita del progetto saranno principalmente i seguenti:

- 1) un'attività di comunicazione, sensibilizzazione delle utenze ben articolata ed efficace quale caposaldo caratteristico e distintivo dei sistemi di gestione integrata domiciliare dei rifiuti urbani;
- 2) una organizzazione del servizio puntuale, efficiente ed omogenea per tutto il territorio comunale;
- 3) la capacità di operare con elementi di flessibilità del servizio che permettano la calibrazione in corso d'opera di alcune soluzioni logistiche e organizzative sulla base delle effettive esigenze dell'utenza e dell'amministrazione;
- 4) un monitoraggio continuo ed attento della qualità del servizio erogato.

Il risultato atteso, a fronte delle criticità individuate, rappresenterà un'importantissima innovazione per l'amministrazione dal punto di vista dell'economicità del servizio e soprattutto del decoro urbano della Città. Contemporaneamente non va sottovalutato l'aspetto culturale del cambiamento introdotto alla luce del maggior senso di responsabilità individuale e condivisa che viene creato nell'utenza. Questi obiettivi, verranno monitorati e misurati anche attraverso il costante controllo dell'aumento quali-quantitativo dei flussi avviati a recupero. Tali risultati non risultano infatti raggiungibili attraverso i classici sistemi di raccolta stradale.

Le **criticità principali** che sono state prese in esame sono le seguenti:

Avvio e mantenimento del servizio

Le fasi di avvio del nuovo servizio sono molto delicate e da esse dipende in grande misura

la buona riuscita del progetto. Le attività che supportano tali fasi sono la campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza e la mediazione territoriale svolta da operatori qualificati. Particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di avvio del servizio e nelle attività preparatorie, vale a dire nella distribuzione dei contenitori condominiali e nella distribuzione dei kit domestici alle utenze. Si prevede di effettuare la consegna dei contenitori in seguito alla realizzazione di incontri di concertazione con i gestori dei condomini e ad una verifica degli spazi disponibili tramite appositi sopralluoghi. In merito al rapporto con l'utenza, l'attivazione di un numero verde permetterà la fornitura di risposte e soluzioni per singoli casi riducendo la creazione di conflitti, specialmente nella fase di avviamento del servizio. D'altra parte l'iniziale disorientamento dell'utenza, se opportunamente governato e fronteggiato, viene gradualmente superato una volta che il sistema sia entrato a regime. Precedenti esperienze dimostrano come il periodo di "assestamento" possa avere una durata di circa un mese. Durante questo periodo gli operatori a contatto con le utenze domestiche e non domestiche dovranno fornire le necessarie informazioni e trasmettere ai responsabili del servizio le necessità riscontrate anche in merito all'eventuale necessità di variazione delle volumetrie fornite inizialmente (soprattutto per quanto riguarda alcune utenze non domestiche che spesso sottovalutano il volume di rifiuti conferiti e richiedono poi ulteriori contenitori).

Coordinamento tra operatori e caposquadra

Il nuovo servizio di raccolta previsto dal progetto, richiede una particolare attenzione al coordinamento tra i diversi mezzi in azione contemporaneamente sul territorio. La comunicazione efficace tra un caposquadra e gli operatori permette una gestione delle fasi di travaso semplice ed efficiente in termini di tempo. Tale necessità si presenta nella raccolta della frazione secca e dell'umido, in virtù della distanza dei punti di conferimento finali che non permettono in linea generale i trasferimenti dei mezzi leggeri (mezzi a vasca); d'altra parte anche la raccolta e il trasporto delle frazioni differenziate, richiedono l'ottimizzazione massima dei trasferimenti tramite le attrezzature di stoccaggio provvisorio e tramite l'opera degli "addetti ai trasporti", addetti all'incontro tra i diversi mezzi.

Formazione e Motivazione

Si prevede di realizzare un corso dedicato all'approfondimento delle modalità di raccolta e del funzionamento complessivo del sistema. In tale sede dovranno essere specificate le procedure interne, il ruolo svolto dagli operatori nella comunicazione con l'utenza e nel flusso delle informazioni che transitano da questo al caposquadra, al responsabile di servizio, all'amministrazione. Gli operatori attualmente impiegati potranno garantire un elevato livello di efficienza solo se opportunamente motivati attraverso incontri periodici e solo se consapevoli dell'importanza del nuovo servizio di raccolta per la comunità e del suo significato in termini di protezione ambientale.

I **vantaggi attesi** sono di tipo economico, ambientale, pubblico-amministrativo e culturale. Nello specifico ci si attende:

Obiettivi per l'amministrazione

- miglioramento del decoro urbano ed azzeramento delle continue richieste di spostamento dei contenitori stradali;
- Riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione dei costi di conferimento; considerati i costanti incrementi nel costo di conferimento in discarica

il nuovo sistema di gestione integrata può essere visto come un investimento per il futuro

- Maggiore efficienza del servizio e degli operatori tramite un sistema di qualità aziendale ampiamente testato
- Possibilità di passaggio da tassa a tariffa puntuale tramite predisposizione di un sistema di contabilizzazione nei contenitori e del sistema informativo per la copertura totale del servizio
- Crescita occupazionale
- Incremento dell'attendibilità e della quantità di informazioni gestite dall'amministrazione relativamente al servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti
- Concretezza e visibilità dell'azione amministrativa in tema di servizi ambientali

Obiettivi ambientali e culturali

- Crescita del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati
- Migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero
- Maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di abbandono e di inquinamento ambientale
- Responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell'ambiente e della città

Vantaggi per l'utente

- Maggiore comodità nell'opera di differenziazione e conferimento dei propri rifiuti;
- Sistematicità del servizio e puntualità nei confronti dell'utente
- Alta efficacia in zone ricche di attività commerciali e di servizi
- Ottimizzazione del conferimento e della raccolta in zone a viabilità ridotta
- Contatto diretto con gli operatori e il gestore tramite numero verde, isola ecologica, conferimento del rifiuto

2. LA NORMATIVA NAZIONALE

Le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata definiti dalla pianificazione regionale e provinciale di settore, nel rispetto dei principi definiti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e ss.mm.ii. .

Il Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. prevede all'art. 178 che *“I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (...)”*. Prevede inoltre che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza economica e trasparenza.”*

Per quanto concerne i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, l'art. 179 stabilisce che le misure dirette al recupero di rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

L'art. 182 prevede che *“Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti (...)”*. *I rifiuti da avviare a smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.”*

Gli obiettivi imposti dal Testo Unico Ambientale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo contesto di gestione integrata, sono i seguenti:

- 35% entro 31/12/2006
- 45% entro 31/12/2008
- 65% entro 31/12/2012.

La Legge finanziaria 2007 ha definito inoltre obiettivi intermedi per la raccolta differenziata, prevedendo in particolare:

- 40% entro 31/12/2007
- 50% entro 31/12/2009
- 60% entro 31/12/2011.

In riferimento ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali la prima versione del Dlgs 152/2006 prevedeva che tutti i rifiuti prodotti da imprese o enti che utilizzano una superficie non superiore a 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti, non potranno più essere assimilati agli urbani. Questa specifica norma è stata però abolita dalla legge finanziaria 2007.

Il recente D.Lgs. n. 4/2008 ha affrontato nuovamente questa problematica modificando l'art. 195, comma 2, lett. e), in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani. Tale modifica comporterà inevitabilmente un cambiamento dei flussi di rifiuti intercettati mediante il servizio pubblico di raccolta.

Inoltre, conclude l'art. 195 ,comma 2, lett. e): *“per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione”*. Da quanto premesso deriva che le nuove norme correttive escludono l'assimilabilità ai rifiuti urbani di quei rifiuti che si formino all'interno delle strutture di

vendita con area superiore a 300 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti. L'applicazione di tale nuova modifica del Codice prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali strutture verranno smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune (o anche tramite lo stesso Comune, ma in forza di speciali convenzioni): ciò necessariamente comporterà un regime di riduzione degli importi della Tariffa.

Va poi segnalato che il recente D.Lgs 4/2008 ha inoltre specificato ulteriormente il principio gerarchico europeo che prevede di attribuire priorità nell'ordine a riduzione, riutilizzo, riciclo. Il decreto ha ripristinato le definizioni comunitarie in materia di recupero e smaltimento (dove ha eliminato la anomala possibilità di smaltire rifiuti non liquidi in fognatura), ridimensionando il concetto di rifiuto secondo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, in particolare tramite un nuovo concetto di materie prime secondarie. Nuova disciplina del settore dei consorzi e per il Mud sono state esonerate le imprese fino a dieci dipendenti (per i rifiuti non pericolosi). Il registro di carico e scarico è stato unito al registro Iva per i gestori di rottami ferrosi e non ferrosi e infine è stato reso obbligatorio un sistema di tracciabilità dei rifiuti mediante tecnologie elettroniche, per conoscere in tempo reale origine, destinazione, quantitativo e tipologia di ogni tipo di rifiuti.

In relazione alle modalità di gestione ed autorizzazione dei Centri di raccolta Comunali va infine segnalato che con il DM dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» erano state semplificate le procedure autorizzative di tali centri. Il DM prevedeva che, in base all'art. 2, comma 7, i centri di raccolta già operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuassero ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal DM nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica dei soggetti gestori. Per vizi di legittimità del DM dell'8/04/2008 ed in particolare per "l'assenza dei necessari riscontri degli Organi di controllo al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale", lo stesso decreto è stato giudicato inefficace e pertanto il Ministero ha recentemente pubblicato il DM 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.". Tale nuovo Decreto, oltre alle 32 categorie già previste nella originaria versione del D.M. 8 aprile 2008, ha aggiunto 13 nuove categorie di beni a fine vita tra cui toner e cartucce per stampanti senza sostanze pericolose, pneumatici, estintori e aerosol domestici, miscugli e scorie di cemento, mattoni e ceramiche non contenenti sostanze pericolose, rifiuti da attività di costruzione senza mercurio, PCB, rifiuti da pulizia dei camini, imballaggi e materiali compositi e tessili, filtri olio, batterie ed accumulatori non suddivisi, rifiuti non biodegradabili, prodotti da giardini e parchi, terra e rocce.

In riferimento ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali la prima versione del Dlgs 152/2006 prevedeva che tutti i rifiuti prodotti da imprese o enti che utilizzano una superficie non superiore a 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti, non potranno più essere assimilati agli urbani. Questa specifica norma è stata però abolita dalla legge finanziaria 2007.

Il recente D.Lgs. n. 4/2008 ha affrontato nuovamente questa problematica modificando l'art. 195, comma 2, lett. e), in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Tale modifica comporterà inevitabilmente un cambiamento dei flussi di rifiuti intercettati mediante il servizio pubblico di raccolta e viene approfondito nel capitolo 5.8.3.

Questa modifica prevede che i rifiuti speciali assimilati dai Comuni a quelli urbani, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tale tariffazione, fissata dall'amministrazione comunale tenendo conto di vari parametri (natura e tipo dei rifiuti, dimensioni dell'attività di produzione), si dovrà applicare inoltre una riduzione stabilita dall'ente locale in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

La legittimità di tale modifica è stata però contestata dall'ANCI poiché riguarderebbe invece il nuovo Decreto per la gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 238 del Codice che, sino alla prossima emanazione dell'apposito regolamento e fino al compimento dei relativi adempimenti, rimane in sostanziale posizione di stand-by.

Si deve infatti tener conto che la legge Finanziaria per il 2008 (L. n. 244/07), all'art. 1, comma 166, ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008. Alcuni Comuni applicano già un sistema diverso dalla TARSU (ex D. Lgs. n. 507/93), ma trattasi del regime sperimentale attinente la Tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, comunque diversa dalla nuova Tariffa prevista dal Codice.

L'art. 195, comma 2, lett. e), del Codice stabilisce inoltre che, come già precisato nella predetta circolare dell'Ufficio Legislativo del 4 febbraio 2008, non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani:

1. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
2. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (esercizi di vicinato).

Inoltre, conclude l'art. 195, comma 2, lett. e): "per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione". Da quanto premesso deriva che le nuove norme correttive escludono l'assimilabilità ai rifiuti urbani di quei rifiuti che si formino all'interno delle strutture di vendita con area superiore a 300 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti. L'applicazione di tale nuova modifica del Codice prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali strutture verranno smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune (o anche tramite lo stesso Comune, ma in forza di speciali convenzioni): ciò necessariamente comporterà un regime di riduzione degli importi della Tariffa.

Va poi segnalato che il recente D.Lgs 4/2008 ha inoltre specificato ulteriormente il principio gerarchico europeo che prevede di attribuire priorità nell'ordine a riduzione, riutilizzo, riciclo. Il decreto ha ripristinato le definizioni comunitarie in materia di recupero e smaltimento (dove ha eliminato la anomala possibilità di smaltire rifiuti non liquidi in fognatura), ridimensionando il concetto di rifiuto secondo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, in particolare tramite un nuovo concetto di materie prime secondarie. Nuova disciplina del settore dei consorzi e per il Mud sono state esonerate le imprese fino a dieci dipendenti (per i rifiuti non pericolosi). Il registro di carico e scarico è stato unito al registro Iva per i gestori di rottami ferrosi e non ferrosi e infine è stato reso obbligatorio un sistema di tracciabilità dei rifiuti mediante tecnologie elettroniche, per conoscere in tempo reale origine, destinazione, quantitativo e tipologia di ogni tipo di rifiuti.

Ai sensi dell'art. 189 comma 3 è stato pubblicato il D.M. 17/12/2009 ed in seguito il D.M. 15/02/2010 in materia di tracciabilità dei rifiuti: con tali D.M. viene istituito il SISTRI sistema

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti che si pone quale obiettivo la sostituzione graduale dell'attuale sistema di controllo cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un sistema informatizzato.

Tale sistema, ad oggi rivolto ad alcune categorie di soggetti, attua l'intera informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali (e degli urbani per i Comuni della Regione Campania) in un'ottica di semplificazione procedurale e con maggiori garanzie in termini di trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. Va comunque tenuto conto che è prevista una successiva estensione del sistema informatizzato alle altre Regioni anche per quanto riguarda i rifiuti urbani quando il sistema sarà stato affinato e messo a punto.

Si segnala inoltre che è entrato in vigore lo scorso 25 dicembre l'ultimo decreto correttivo del Dlgs 152/2006, il D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010. Il decreto apporta importanti modifiche alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 occupandosi di Terre e Rocce di scavo e coordinando il testo unico con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, del quale è stato definito anche il regime sanzionatorio, e la cui entrata in vigore – insieme alle modifiche introdotte in materia di Catasto dei rifiuti, Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti – veniva prevista a partire dal 1° gennaio 2011, data poi prorogata in data 22 dicembre da un successivo Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28-12-2010, che contiene ulteriori disposizioni per l'avvio sul piano operativo del sistema SISTRI. Con tale Decreto viene prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per l'avvio completo del SISTRI. Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010.

L'art. 216 bis del D.lgs 205/2010 riguarda la gestione degli oli usati stabilendo il divieto di miscelare oli minerali usati con altre sostanze e prescrive, per quanto tecnicamente possibile, la suddivisione per tipologie degli oli nelle varie fasi del deposito temporaneo, della raccolta e del trasporto. I criteri per la definizione delle relative norme tecniche sono rimessi ad uno o più regolamenti emanati dal Ministero dell'ambiente entro 180 giorni dal 25 dicembre 2010.

L'art. 183, comma 5, alla lettera oo) del D.lgs 205/2010 stabilisce che lo sgombero della neve non è considerato un'attività compresa nella gestione dei rifiuti.

Va infine segnalato il Decreto-Legge n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" pubblicato sulla GU n. 303 del 29-12-2010 nel quale viene posticipata la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) al 31 marzo 2011 (nella bozza si riportava invece il termine di gennaio 2012), stabilita con la legge nazionale 42/2010 che ne prevedeva la cancellazione entro il 31 dicembre 2010.

La suddetta indicazione temporale è stata da ultimo posticipata al 31 dicembre 2011 con la pubblicazione del DPCM 25 marzo 2011 "*Ulteriore proroga di termini relativa al MinAmbiente*" sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011 n. 74.

Rimane invariata l'assegnazione alle Regioni del compito di decidere a chi trasferire le competenze delle AATO.

3. LA NORMATIVA REGIONALE

La pianificazione sovraordinata a cui è soggetto il presente progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta va riferita al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

La Regione Puglia ha approvato il primo piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani con Deliberazioni del Consiglio Regionale 30 giugno 1993, n. 251 e 10 settembre 1993, n.359. Precedentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 1989, n.6159 era stato adottato il progetto di piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

La non completa attuazione degli interventi previsti nel documento approvato con la Deliberazione n.251/1993 ha comportato dei gravi ritardi nell'adeguamento della rete impiantistica destinata allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani in Puglia.

Il perdurare di questi ritardi ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza decretato, per la prima volta, con O.P.C.M. 27 giugno 1996 ed alla nomina di un Commissario Delegato (presidente della giunta regionale) preposto ad affrontare l'emergenza legata alla mancanza di siti preposti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti in Puglia si è protratto fino al 31 gennaio 2007 (DPCM del 01.06.06), con conseguente rientro al regime ordinario.

Il quadro di pianificazione in materia di gestione nei rifiuti in Puglia ha subito negli ultimi anni un forte processo evolutivo, infatti negli anni si è provveduto ad integrare, modificare e completare il Piano Regionale con i seguenti provvedimenti:

- Decreto commissariale del 1997 recante il Piano di adeguamento al Decreto legislativo n.22/1997 del Programma di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza in materia di rifiuti nella Regione Puglia;
- Decreto Commissario Delegato 6 marzo 2001, n.41 recante il "*Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate*";
- Decreto Commissario Delegato 30 settembre 2002, n.296 recante il "*Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche in Puglia – Completamento, integrazione e modificazione del piano già adottato con decreto commissariale 6 marzo 2001 n. 41*";
- Decreto Commissario Delegato 9 dicembre 2005, n.187 "*Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41, del 6 marzo 2001*", così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 "*Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate*".

Quest'ultimo aggiornamento di programmazione regionale resta tuttora il principale riferimento anche per la redazione di tale documento.

Oltre ai sopra esposti Decreti, a completezza dell'impianto normativo regionale è necessario indicare altri provvedimenti di interesse per la gestione dei rifiuti urbani:

- Decreti Commissario Delegato 30.09.2002, da n.297 a n.310 e n.315 di istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali;
- Decreti Commissario Delegato 13.12.2003, da n.303 a n.312 concernenti l'affidamento del servizio di recupero energetico dai rifiuti in Puglia, che introducono la previsione della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione;
- Decreto Commissario Delegato 26 marzo 2004, n.56 recante il "*Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D. Lgs. n. 36/2003. Integrazione della pianificazione regionale*";
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 805 del 3.6.2004 concernente i materiali contenenti PCB.

- Decreto Commissariale n. 189/CD/R del 2006 recante disposizioni in materia di trasformazione delle esistenti Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali in soggetti dotati di personalità giuridica;
- Decreto Commissario Delegato 28 dicembre 2006, n.246, *“Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione.”*
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2008, n. 231, *“Programma operativo per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per l’implementazione delle raccolte differenziate”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 8621, *“Linee guida per la redazione dei piani d’ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2008, n.1872, *“Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata. Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreti commissariali n.41 del 6 marzo 2001, n.296 del 30 settembre 2002 e n.187 del 9 dicembre 2005. Adozione e invio alla competente commissione consiliare”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 Aprile 2009, n.645, con cui sono state emanate le linee guida per la realizzazione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani fornendo indicazioni tecniche per la progettazione, realizzazione e gestione degli stessi;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 Aprile 2009, n.646, con cui sono definiti i parametri per l’utilizzo della frazione umida dei rifiuti solidi urbani come materiale di copertura giornaliera in discariche in cui sono smaltiti rifiuti tal quali non trattati biologicamente (parametri: $IRD < 1000 \pm 35\% \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}$).

Con la Legge Regionale 13 agosto 1993, n. 17, poi modificata con la Legge Regionale 18 luglio 1996 n.13 ed infine aggiornata con la Legge regionale n. 36/2009 *“Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* del 31 dicembre 2009, sono state definite dettagliatamente le disposizioni per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e per l’attuazione del Piano Regionale dei rifiuti. La pianificazione sovraordinata a cui è soggetto l’Ambito Territoriale Ottimale BA/4 è data dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Con Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza ambientale in Puglia del 6 marzo 2001, n. 41, la Regione Puglia ha adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica delle aree inquinate. In seguito, il Piano è stato integrato e/o modificato per effetto del Decreto Commissario Delegato 30 settembre 2002, n.296 e del Decreto Commissario Delegato 9 dicembre 2005, n.187, nonché di altri provvedimenti che hanno rivisto alcuni aspetti specifici delle scelte operate (dotazioni impiantistiche previste in un determinato A.T.O., previsione di nuova ubicazione d’impianto nell’ambito di un determinato A.T.O., ecc.).

Circa la validità temporale, l’ultimo Piano Regionale redatto dal Commissario Delegato nel 2005 copre l’arco temporale di dieci anni, ovvero dal 2006 al 2015.

Con il già citato Decreto del Commissario Delegato del 26 marzo 2004, n.56 è stato adottato il Programma di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.Lgs. n. 36/2003 seguendo il crono programma di seguito riportato:

- 173 kg/ab. anno al 2007, pari ad una riduzione del 40% della quantità dei rifiuti urbani biodegradabili presenti nei rifiuti urbani;
- 115 kg/ab.anno al 2011 (riduzione del 60%)
- 81 kg/ab.anno al 2018 (riduzione del 70%).

Lo stesso piano ha previsto un contestuale sviluppo della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani da avviare ad impianti di compostaggio presenti sul territorio, nonché l'introduzione del compostaggio domestico, in particolar modo nelle aree montane, quali strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi posti.

A seguito della conclusione dello stato di emergenza, ed in virtù del conseguente ritorno all'esercizio dei poteri ordinari da parte degli enti titolari dei poteri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.), è stata avviata da parte della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifica un'attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano Regionale di Gestione dei RU.

In seguito a tale azione la Regione ha deciso di ampliare la gamma delle scelte di gestione possibili per la Frazione Secca Combustibile (FSC) proveniente dal trattamento degli RU indifferenziati. Infatti, con la recente adozione della **Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2008, n.1872** *“Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata. Modifica e integrazione del Piano di gestione dei rifiuti in Puglia...”* è stata prevista la facoltà per le singole Autorità d'Ambito, laddove non è stata portata a termine la chiusura del ciclo di gestione previsto dal piano regionale, di estendere la privativa pubblica prevedendo l'utilizzo di tecnologie alternative ed innovative in nuovi impianti di titolarità pubblica che soddisfino le seguenti condizioni:

- sia dimostrato che la tecnologia utilizzata è consolidata;
- sia dimostrata la capacità di realizzare, a costi contenuti, il recupero effettivo della frazione secca;
- siano assicurate prestazioni ambientali migliori rispetto a quelle garantite dagli impianti a tecnologia tradizionali in termini di:
 - livello di emissioni in atmosfera;
 - impatto paesaggistico;
 - bilancio energetico ed ambientale complessivo.

Negli ultimi anni, gli obiettivi di raccolta previsti dall'ultimo piano regionale sono stati progressivamente rimodulati ed incrementati in modo da allinearli alle previsioni della normativa vigente a livello nazionale. Nella Tabella seguente vengono riassunti gli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal piano regionale del 2001 e nelle successive rimodulazioni del 2002, 2004 e 2005, a confronto con gli obiettivi imposti dalla normativa nazionale vigente.

Obiettivi di RD previsto dalla Regione Puglia a confronto con gli obiettivi del D. Lgs 152/2006 e della Legge Finanziaria 2007

	NORMATIVA NAZIONALE	PIANO REGIONALE
2011	60 %**	56,01 %
2012	65 %*	56,58 %
2013		58,35 %
2014		59,29 %
2015		60,13 %

Note: *: obiettivo D. Lgs 152/2006, **: obiettivo Legge Finanziaria 2007

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, nella sua più recente formulazione (Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 187/2005), prevede in particolare i seguenti obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata per singola frazione merceologica.

QUOTE ANNUE RD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Frazione organica	50,00%	55,00%	57,00%	58,00%	60,00%	61,00%	62,00%
Potature giardini	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Carta e cartone	50,00%	55,00%	57,00%	58,00%	60,00%	61,00%	62,00%
Vetro	60,00%	65,00%	66,00%	66,00%	68,00%	69,00%	70,00%
Plastica	50,00%	55,00%	55,00%	53,00%	54,00%	55,00%	55,00%
Metalli ferrosi	60,00%	65,00%	65,00%	66,00%	68,00%	69,00%	70,00%
Alluminio	70,00%	75,00%	75,00%	73,00%	74,00%	75,00%	75,00%
Legno	50,00%	55,00%	55,00%	56,00%	58,00%	59,00%	60,00%
Tessili	50,00%	55,00%	55,00%	56,00%	58,00%	59,00%	60,00%
Ingombranti	70,00%	75,00%	75,00%	76,00%	78,00%	79,00%	80,00%

PRODUZIONE ANNUALE RU	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Incremento annuo (%)	1,35%	1,20%	1,10%	1,00%	0,80%	0,50%	0,50%
Effetto campagne riduzione (%)	-7,00%	-7,50%	-8,00%	-8,50%	-9,00%	-9,50%	-10,00%
Mt/anno risultanti	1,70	1,68	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63

Al fine di stimolare la crescita della raccolta differenziata sul proprio territorio, la Regione ha approvato una nuova legge che ridefinisce i criteri per l'applicazione della cosiddetta ecotassa ai rifiuti da smaltire definitivamente in discarica (tributo speciale per i conferimenti dei rifiuti solidi in discarica finalizzato alla minore produzione dei rifiuti ed allo sviluppo delle Raccolte Differenziate, ai sensi della L. n. 549/95).

Con l'approvazione della L.R. n.25/2007, artt. 8 e 9, la Regione ha modificato le disposizioni della precedente legge regionale adottata nel 1997, ridefinendo l'ammontare del tributo da applicare alle diverse tipologie di rifiuti urbani e speciali da smaltire definitivamente in discarica.

Per quel che concerne i rifiuti urbani, è stata superata la precedente impostazione finalizzata a stimolare la costituzione degli ambiti sovra comunali previsti per legge, parametrando il calcolo delle nuove aliquote ai seguenti elementi:

- ✓ rispetto degli obiettivi di RD stabiliti dal piano regionale
- ✓ organizzazione dei servizi unitari di raccolta e trasporto.

Di seguito si riporta la Tabella riassuntiva delle aliquote di ecotassa applicate come rivenienti dalla L.R. n.25/2007.

Tributo speciale per i conferimenti dei rifiuti solidi in discarica ex L.R. n.25/2007

Criteri di applicazione Ecotassa		RD<50% Obiettivo di Piano	50% <RD<75 % Obiettivo di Piano	75%<RD<90% Obiettivo di Piano	RD>90 % Obiettivo di Piano
Comuni con servizio unitario di raccolta nello stesso ATO	RSU tal quali in discarica	10,0 €/t	7,5 €/t	5,0 €/t	2,5 €/t
	Sovvalli in discarica e RSU tal quali in inceneritori senza recupero di energia	5 €/t	3,75 €/t	2,5 €/t	1,25 €/t
Comuni con servizio autonomo di raccolta	RSU tal quali in discarica	15 €/t	11,25 €/t	7,5 €/t	3,75 €/t
	Sovvalli in discarica e RSU tal quali in inceneritori senza recupero di energia	7,5 €/t	5,6 €/t	3,75 €/t	1,85 €/t

In virtù di quanto disposto dalla nuova normativa, a fronte di una tassa che attualmente ammonta a 20 €/t di rifiuti conferiti in discarica (11 €/t nel caso di comuni ricadenti all'interno di A.T.O. costituiti in consorzio), sarà applicata un'imposizione massima di 15 €/t nel caso in cui i comuni che gestiscono autonomamente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani abbiano raggiunto percentuali di raccolta differenziata inferiori al 50% dell'obiettivo previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute e agli interventi previsti dalla pianificazione, la Regione Puglia ha assunto specifiche misure, fra tutte il *"Programma di sviluppo della raccolta differenziata"* di cui alla **DGR 28/3/06, n.382** contenente un impegno di spesa complessivo di 6 milioni di euro. In seguito, sempre al fine di incentivare la raccolta differenziata, è stato disposto un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro con **DGR 9/5/07 n. 539** *"...Programma regionale per la tutela ambientale. Aggiornamento"*, in cui si sono altresì previste le seguenti linee di intervento (Asse 3):

- "Interventi per lo sviluppo della raccolta differenziata" (stanziamento 5 Meuro);
- "Interventi finalizzati al superamento definitivo dell'emergenza nel settore gestione rifiuti urbani" (stanziamento 17 Meuro).

Con la successiva **D.G.R. del 26/2/08, n. 231** la Regione ha poi approvato il *"Programma operativo per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per l'implementazione delle raccolte Differenziate"*.

La Regione ha poi adottato i seguenti protocolli di intesa:

- Protocollo d'Intesa *"Per l'implementazione della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici"* del 31/5/06 con COMIECO;
- Protocollo d'Intesa *"Raccolta e trattamento della frazione umida da raccolta differenziata per la successiva valorizzazione quale ammendante"* del 11/9/07 con CIC (Parte 10);
- Protocollo d'Intesa *"Per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi"* del 28/9/06 con CONAI, rinnovato il 30/11/07.

Bisogna inoltre tenere nella debita considerazione la nuova **Legge regionale n. 36/2009** "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" del 31 dicembre 2009 (che tiene conto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali") in cui vengono chiaramente individuate le diverse competenze in capo alla Regione ed alle Province (art. 3 e 4) rispetto a quella attribuite alle autorità d'ambito (art. 5). La nuova legge disciplina inoltre il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria tenendo conto delle decisioni, e del valore e della forza di esse, già adottate in regime commissariale. A tal fine disegna le competenze delle autorità d'ambito individuando nel consorzio la forma di cooperazione tra i comuni e, con riferimento all'ordinamento degli enti locali, ne disciplina la costituzione e le principali modalità di funzionamento blindandone l'applicazione in sede di adeguamento delle preesistenti, già costituite AdA (anche denominate ATO), attraverso la previsione del controllo sostitutivo per evitare difformità rispetto agli indirizzi regionali. Indirizzi che consistono precipuamente nella scelta di riservare ai sindaci o loro delegati istituzionali la partecipazione all'assemblea dell'Autorità, legandone la permanenza alle vicende della rispettiva carica principale, e nella tutela degli enti di minore dimensione demografica e di quelli sede di impianti.

Di seguito, tale corpo di norme si preoccupa di disciplinare il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria tenendo conto delle decisioni, e del valore e della forza di esse, già adottate in regime commissariale. A tal fine viene conferito anche valore di legge

ordinaria al già vigente piano regionale dei rifiuti (art. 6) per evitare incertezze applicative e quindi ulteriori conflitti giurisdizionali sulla interpretazione delle scelte ivi contenute.

Infatti, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, si è previsto di consentire alle AdA, in deroga all'unicità della gestione, la possibilità di prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento per una durata pari al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara dovrà però essere effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.Lgs. 152/2006, purché venga dimostrata l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, si è previsto di consentire che il piano d'ambito possa prevedere la suddivisione dell'ATO in ARO (aree di raccolta ottimale). L'art. 7 nell'ambito della disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani conferma la preesistente delimitazione in 15 ATO pur annunciandone la revisione su base provinciale entro il 2011. Indi disciplina il controllo sostitutivo nei confronti delle AdA inadempienti rispetto agli obblighi imposti. L'art. 8 detta la procedura e gli effetti del piano d'ambito introducendo la verifica di conformità del PdA al piano regionale. L'art. 9 si occupa della conciliazione della disciplina statale sulle gestioni esistenti con la situazione pugliese conseguente al trasferimento alle AdA delle funzioni in materia per lo meno sin dall'1 gennaio 2003 che ha fatto ritenere a TAR Puglia-Lecce n. 3053/2007 che anche per il periodo transitorio la competenza sia delle AdA nonostante l'art. 203 del d.lgs. 152/2006 conservi la competenza ai comuni sulle gestioni esistenti fino all'individuazione del gestore unico.

Va però rilevato che la sentenza 373 della Corte Costituzionale del 15 dicembre 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 (comma 1, lettera f, secondo periodo), e 6, (comma 4) della Legge regionale 36/2009. La *ratio* della sentenza si basa sul principio secondo cui *“La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale”*.

Pur rispettando l'esercizio delle competenze delle Regioni la Corte Costituzionale afferma che *“è bensì vero che le Regioni debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati”*. Principio però non applicabile in questo caso, in cui la Regione non dichiara di intervenire nell'ambito della propria competenza. L'art 3, infatti, determina che la Regione interviene per regolamentare «gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». E, con ciò, si invade la competenza statale.

L'altro elemento dichiarato illegittimo riguarda l'affidamento diretto, in deroga al criterio dell'unicità della gestione dei rifiuti. Secondo la norma della Regione Puglia l'attività di gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti può essere concessa con *“affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana”*, in virtù delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale.

La disposizione dell'art 6, sempre secondo la Corte, si pone in contrasto con l'art. 200 (comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, il Testo Unico Ambientale, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

SEZIONE 2

RELAZIONE TECNICA

IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO

La gestione dei rifiuti solidi urbani è definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

3.1. Descrizione degli insediamenti

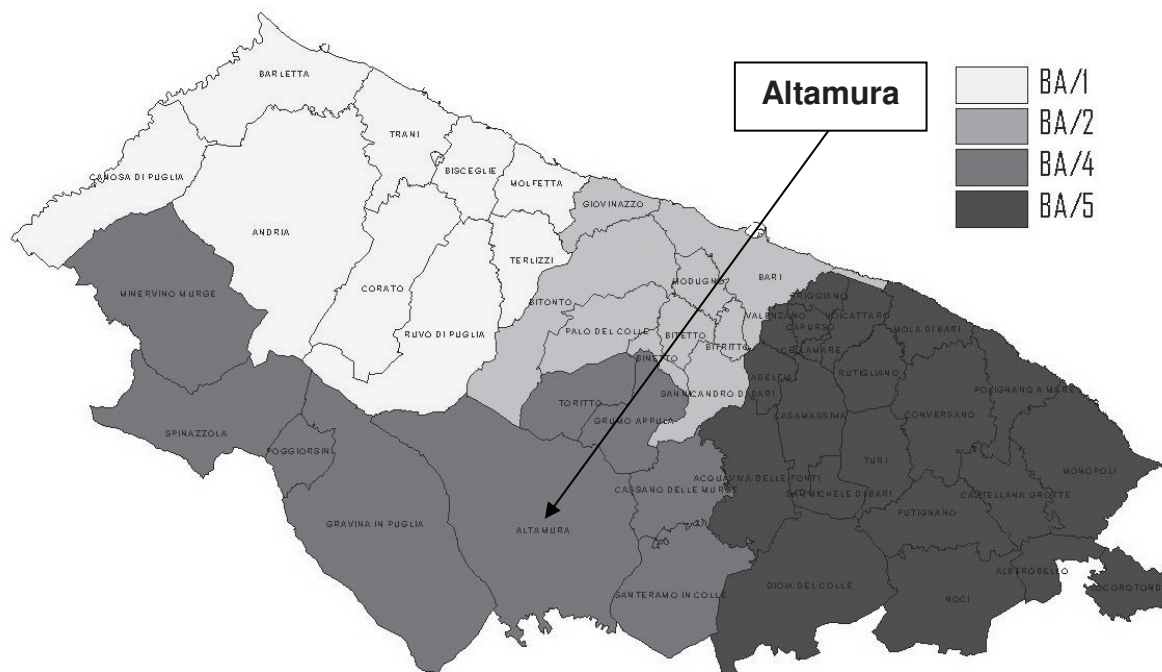
Il territorio del Comune Altamura ha un'estensione di 428 kmq che si sviluppano su un territorio prevalentemente collinare.

La popolazione residente, secondo i dati desunti dall'Ufficio Anagrafico Comunale è pari a 69.662 abitanti circa, per un totale di 20.925 famiglie corrispondenti a circa 3,33 componenti per nucleo familiare.

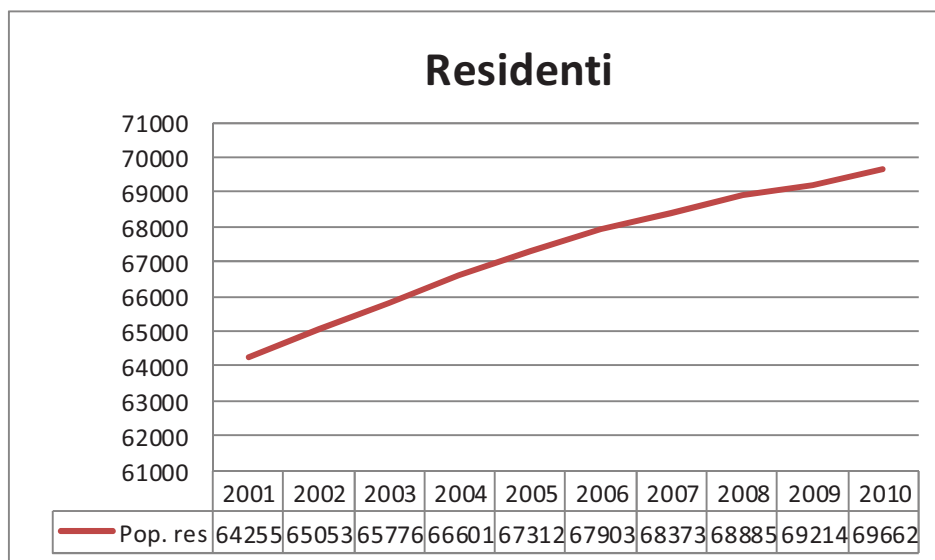
Il Comune di Altamura sorge nella Provincia di Bari ed è il comune, dopo il capoluogo, con più abitanti nella Provincia di Bari. E' situato fra la Murgia pugliese e la Murgia materana e fa parte del Parco dell'Alta Murgia.

Tabella 5: Territorio del Comune di Altamura

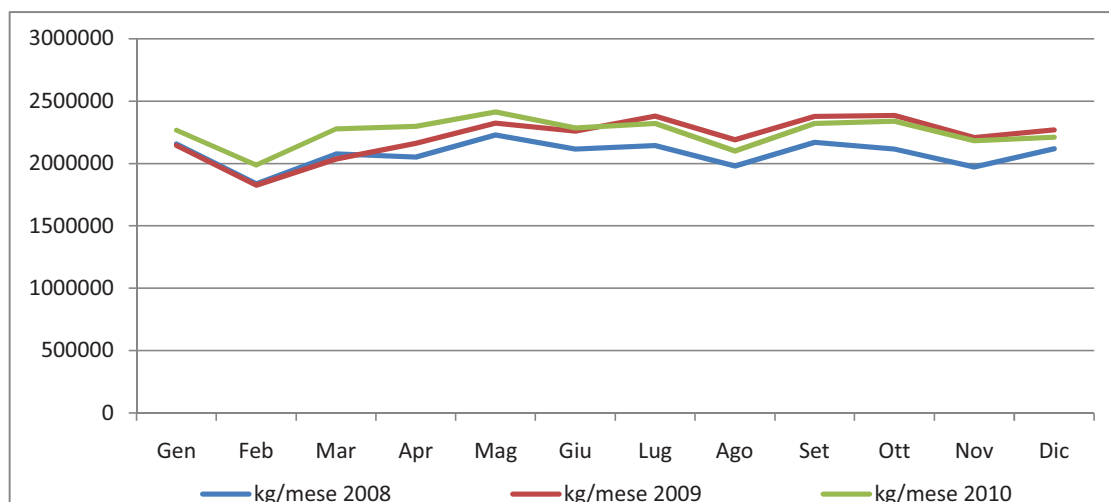
Abitanti residenti (2010)	69.662
Famiglie residenti (2010)	20.925
Superficie	428
Densità media	163 ab/kmq
Altimetria	467 metri s.l.m. (da 351 a 671 metri s.l.m)
Frazioni	Fornello (26 ab.)
	Madonna del Buon Cammino (52 ab.)
	Masseria Franchini (10 ab.)
	Parisi Vecchia (10 ab.)
	Stazione Casal Sabini (34 ab.)
Case sparse	1.700 ab. circa

Fig. 1 - Mappa della Provincia di Bari con suddivisione degli ATO

Il Comune di Altamura confina con i Comuni di Bitonto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Matera, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Toritto. L'andamento della popolazione negli ultimi dieci anni presenta una graduale crescita.

Fig. 2 – Andamento della popolazione nel Comune di Altamura

La città di Altamura si caratterizza per una produzione dei rifiuti costante durante tutto l'arco dell'anno come si evince dal grafico sottostante che riporta la produzione mensile totale dei RU nel triennio 2008-2010:

Fig. 3 – Andamento della produzione di RU nel Comune di Altamura

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
t/mese 2008	2156	1837	2077	2051	2228	2116	2145	1980	2169	2115	1971	2119
t/mese 2009	2143	1826	2037	2161	2325	2260	2380	2189	2378	2386	2208	2271
t/mese 2010	2268	1988	2277	2298	2413	2285	2320	2099	2320	2340	2182	2212

La struttura urbana è articolata secondo assi viari convergenti verso la cattedrale e raccordati da percorsi approssimativamente anulari che collegano una fitta rete di vicoli e cortili a fondo cieco, i quali configurano spazi allungati ovoidali su cui si affaccia un minuto tessuto residenziale: abitazioni composte da poche stanze la cui dignità architettonica deriva dalla continuità dei materiali (il tufo e la pietra), dei colori e degli stili architettonici.

Questa singolare tipologia urbana viene denominata "claustrò" (ossia "luoghi o strade chiuse" unica nel suo genere in Puglia), trovava una sua giustificazione sia nella necessità di chiudersi a difesa verso l'esterno, sia nella esigenza di uno spazio a cortile funzionale ad una economia agricola. La struttura della città si organizza quindi in tanti insiemi edilizi in cui si riconoscono le piccole comunità di differente origine, costume e religione, ma tutti collegati da un doppio sistema viario, radiocentrico ed anulare.

Il centro storico di Altamura è caratterizzato da una pavimentazione stradale in basolato e strade molto strette. Il resto del centro abitato di Altamura è caratterizzato da una rete viaria di dimensioni medie asfaltata quasi del tutto.

L'espansione edilizia esterna si è concentrata inizialmente lungo le principali direttrici di traffico. Gli interventi urbanistici più significativi, che caratterizzano la città oltre le mura, sono l'ampio rettilineo di viale Martiri 1799, via Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele e il collegamento, dopo la costruzione della ferrovia, del centro storico con la stazione.

La struttura urbanistica del centro abitato di Altamura si divide quindi in tre parti:

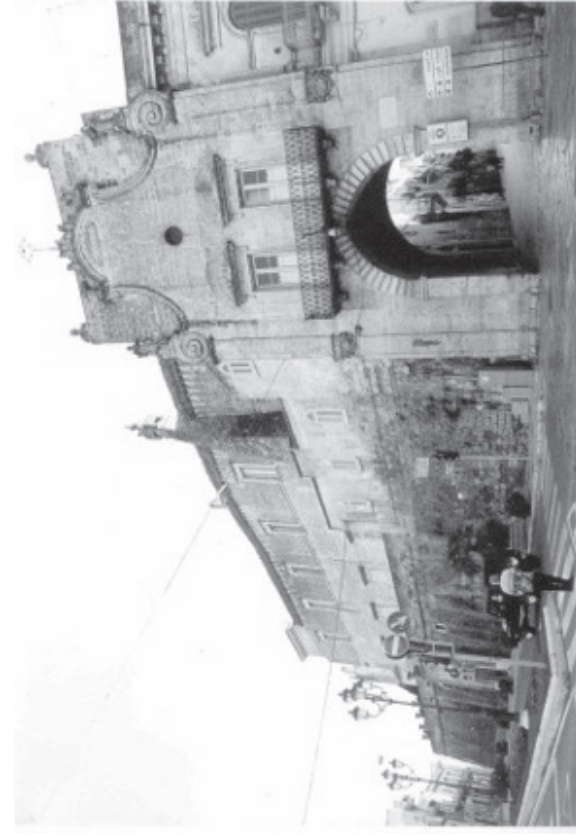
- il centro storico è caratterizzato da un tipo di pavimentazione costituito da basolato e con viabilità quasi del tutto inaccessibile a mezzi tipici del trasporto leggero con la parte ottocentesca dotata di vie relativamente spaziose e rettilinee nonché di palazzi signorili;
- le zone residenziali e commerciali più recente con condomini di 4-5 piani e ville a schiera;
- la zona artigianale ed industriale

Nel suo complesso, il Comune di Altamura risulta quindi abbastanza densamente abitata solo nella zona dell'abitato principale presentando una densità di circa 163 ab/Kmq. Di seguito si riporta l'ortofoto di Altamura.



Comune di Altamura

Foto della cinta muraria e del centro storico di Altamura



ESPER



Foto della zona periferica di Altamura



Nelle tabelle seguenti viene effettuata una caratterizzazione della struttura urbanistica sulla base di dati elaborati derivati dall'attività di censimento svolta dal comune, di dati demografici e di provenienza ISTAT relativi alla composizione familiare.

I dati del Centro storico sono trattati separatamente perché per caratteristiche urbanistiche peculiari sarà oggetto di una progettazione più dettagliata.

**Tab. 6: Caratterizzazione utenze domestiche per numero civico
INTERA CITTÀ ESCLUSO CENTRO STORICO**

Tot. Fam. per numero civico	Tot. numeri civico con A famiglie	Tot. residenti per tipologia numero civico
1	5573	18553
2	1045	6958
3	626	6252
4	337	4488
5	238	3962
6	160	3196
7	129	3006
8	120	3196
9	107	3206
10	49	1631
11	43	1575
12	31	1238
13	13	563
14	13	606
15	11	549
16	16	852
17	10	566
18	7	419
19	7	443
20	4	266
21	3	210
22	2	146
23	2	153
24	1	80
25	5	416
26	1	87
27	3	270
28	2	186
29	0	0
30	1	100
31	2	206
32	2	213
36	2	240
37	2	246
38	4	506
39	1	130
40	2	266
41	1	136
42	1	140
43	2	286
44	1	146
45	1	150
48	2	320
53	1	176
59	1	196
64	1	213
69	1	230
totale	8.586	66.975

Tab. 7: Caratterizzazione utenze domestiche per numero civico
CENTRO STORICO

Tot. Fam. per numero civico	Tot. numeri civici con A famiglie	Tot. residenti per tipologia numero civico
1	573	1908
2	38	253
3	10	100
4	7	93
5	4	67
6	1	20
7	5	117
8	0	0
9	0	0
10	1	33
11	0	0
12	0	0
13	1	43
14	0	0
15	1	50
totale	641	2.683

Tab. 8: Quantificazione utenze non domest. (escluso Centro storico)

Descrizione Cat DPR 158/99	Numero utenze	Superficie mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	156	153.633
2 Sale teatrali e cinematografiche	2	629
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	1	23
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	54	10.112
5 Stabilimenti balneari		
6 Esposizioni, autosaloni		
7 Alberghi con ristorante	2	1.214
8 Alberghi senza ristorante	1	405
9 Case di cura e riposo	15	2.658
10 Ospedali	8	10.072
11 Uffici, agenzie, studi professionali	860	74.209
12 Banche ed istituti di credito		
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.042	129.743
14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	12	412
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato		
16 Banchi di mercato di beni durevoli		
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	324	105.393
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	485	158.090
19 Carrozzeria, autofficina. Elettrauto		
20 Attività industriali con capannone di produzione	180	133.064
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	74	12.029
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60	15.182
23 Mense, birrerie, amburgherie		
24 Bar, caffè, pasticceria	86	8.466
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2	150
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	133	14.715
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio		
28 Ipermercati di generi misti		
29 Banchi al mercato di generi alimentari	0	0
30 Discoteche, night club	20	2.684
TOTALI	3.517	832.883

Tab. 9 Quantificazione utenze non domestiche nel CENTRO STORICO.

Descrizione Cat DPR 158/99	Numero utenze	Superficie mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	73	9.782
2 Sale teatrali e cinematografiche	0	0
3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0	0
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	3
5 Stabilimenti balneari		
6 Esposizioni, autosaloni		
7 Alberghi con ristorante		
8 Alberghi senza ristorante	1	1.180
9 Case di cura e riposo	0	0
10 Ospedali	0	0
11 Uffici, agenzie, studi professionali	213	16.387
12 Banche ed istituti di credito		
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	394	30.740
14 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	4	125
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato		
16 Banchi di mercato di beni durevoli		
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	40	1.742
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	60	2.612
19 Carrozzeria, autofficina. elettrauto		
20 Attività industriali con capannone di produzione	7	1.134
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	6	342
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17	2.685
23 Mense, birrerie, amburgherie		
24 Bar, caffè, pasticceria	32	2.911
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	0	0
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	57	4.180
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio		
28 Ipermercati di generi misti		
29 Banchi al mercato di generi alimentari	1	20
30 Discoteche, night club	5	250
TOTALI	911	74.093